

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 33-5663

L.r. 21 giugno 2002, n. 16. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Disposizioni in ordine all'Avviso di selezione pubblica per la nomina del Direttore di ARPEA. Modifica del contratto individuale di lavoro di cui all'allegato alla DGR 9 luglio 2021, n. 24-3511.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di definire i requisiti, criteri e modalità dell'Avviso di selezione pubblica per la nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura di cui in premessa, demandando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'approvazione del medesimo nel rispetto di quanto stabilito nella presente deliberazione;
- di determinare il compenso del direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA), costituito dalla retribuzione tabellare annua stabilita dal CCNL di riferimento, pari a €. 45.80391, comprensiva della tredicesima mensilità ed integrata dalle indennità previste dal medesimo CCNL, dalla retribuzione di posizione annua pari ad €. 67.700,00, comprensiva dell'indennità prevista per i vicedirettori regionali, nonché dalla retribuzione di risultato fino ad un massimo di €. 30.000,00;
- di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo determinato relativo all'incarico del direttore dell'ARPEA, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modifica e sostituisce lo schema approvato con DGR 9 luglio 2021, n. 24-3511.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 e sul sito Amministrazione Trasparente della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs.33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE
PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), così come modificato con l'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 e successivamente con l'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 prevede che il direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) sia nominato dalla Giunta regionale;
- l'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41-5776 del 23 aprile 2007, così come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 19-2318 del 26 ottobre 2015 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, definisce ruolo e competenze del direttore;

▪ la Giunta regionale con deliberazione n. del
ha approvato lo schema del presente contratto
individuale di lavoro a tempo determinato per
l'incarico di direttore dell'ARPEA;

▪ ai sensi dell'articolo 8, comma 4 dello Statuto
dell'ARPEA, l'Assessore competente in materia
di agricoltura provvede alla successiva stipula
del contratto, a seguito del provvedimento
della Giunta regionale di nomina del direttore;

▪ la Giunta regionale con deliberazione n....
del.... ha nominato, a seguito di avviso di
selezione pubblica, il direttore dell'ARPEA,
individuato nella persona del/della sig./sig.ra
.....

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare.);

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;

Richiamati il decreto 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.) ed il decreto legislativo 8 aprile

2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nonché le leggi 89/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria) e 114/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari);

Visti gli artt.23 bis, 53 e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi

comunitari);

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.

(Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

Vista la DGR n. 5-10262 del 16 dicembre 2008, di adozione del disciplinare dell'ARPEA;

Visto lo Statuto dell'ARPEA, approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, così come modificato con DGR n. 19-2318 del 26 ottobre 2015 e con DGR n. 31-3313 del 28 maggio 2021;

Vista la DGR n. 17-2187 del 5 ottobre 2015;

Vista la DGR n. 1-668 del 1 dicembre 2014 avente per oggetto: "ARPEA - individuazione del responsabile della corruzione e per la trasparenza".

Tutto ciò premesso

- tra la Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), rappresentata dall'Assessore *pro-tempore* competente in materia di agricoltura, nato a il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale in Torino, corso Stati Uniti, 21,

- e il/la Sig./Sig.ra (codice

fiscale.....), nato/a a il e residente
in, via

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Il/La sig./sig.ra dichiara che non ricorre al momento della stipula del presente contratto alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'ARPEA, impegnandosi a segnalare tempestivamente all'Assessore *pro-tempore* competente in materia di agricoltura, l'avverarsi di eventi che diano luogo a tali situazioni.

Articolo 2

1. La Regione Piemonte conferisce al/alla sig./sig.ra, che accetta, l'incarico di direttore dell'ARPEA e ne definisce i rapporti sulla base del presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

2. Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del e può essere confermato

per non più di due volte, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto dell'ARPEA.

3. In ogni caso la durata non può eccedere il limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti regionali, ai sensi della normativa vigente.

4. Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Articolo 3

1. La sede di lavoro è a Torino, presso gli uffici dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

2. Il direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale istitutiva dell'ARPEA ed, in particolare, dall'articolo 8 dello Statuto, nonché ogni altra funzione a queste connesse disciplinata dalla normativa europea, statale e regionale e da atti regionali di programmazione e di indirizzo.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

4. Il direttore é tenuto, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) alla riservatezza; è tenuto a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno all'ARPEA ovvero all'Amministrazione regionale ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

5. Il direttore svolge le funzioni di datore di lavoro con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e si impegna ad esercitare le funzioni ivi stabilite, nonché ogni altra funzione a queste connessa disciplinata dalla normativa vigente.

6. Il direttore è individuato dalla DGR n. 1-668 del 1 dicembre 2014, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Articolo 4

1. Il direttore si impegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 a tempo pieno e con impegno esclusivo; l'incarico, in particolare, deve essere eseguito con assiduità e personalmente.

2. L'incarico è soggetto alle incompatibilità previste dalla normativa vigente e, così come prevede il comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, è incompatibile con cariche elettive o incarichi pubblici e/o privati nonché con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero di attività che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o, comunque, tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

3. L'incarico di direttore è altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.

4. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ARPEA, il direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Articolo 5

1. La retribuzione è costituita dallo stipendio tabellare annuo stabilito dal CCNL di riferimento, pari a €. 45.803,91, comprensivo della tredicesima mensilità e dalle indennità previste dal medesimo CCNL, dalla retribuzione di posizione annua pari a €. 67.700,00, comprensiva dell'indennità prevista per i vicedirettori regionali, nonché dalla retribuzione di risultato fino ad un massimo di €. 30.000,00.

2. Il trattamento economico è corrisposto in tredici mensilità posticipate, esclusa la retribuzione di risultato.

3. La retribuzione di risultato è calcolata e corrisposta, a seguito di valutazione annuale dei risultati conseguiti, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Nucleo di Valutazione, come previsto dal comma 6 dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, in relazione agli importi secondo i criteri e le modalità applicative individuate nel sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali, per quanto ritenute compatibili, in relazione al numero ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla commisurazione della performance individuale.

4. In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.

5. È riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità definite per i dirigenti regionali.

6. Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali, connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Articolo 6

1. Il direttore viene iscritto, a carico dell'ARPEA, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia, se non diversamente disposto in ragione del collocamento in aspettativa senza assegni.

2. Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Articolo 7

1. Il direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie retribuite, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

2. Spettano al direttore le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo ai dipendenti regionali.

Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

3. In materia di fruizione di ferie si applica l'articolo 5, comma 8 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012.

Articolo 8

1. La disciplina ed il numero dei giorni di ferie retribuiti, dei giorni di assenza per malattia, l'articolazione dell'orario di lavoro sono definiti dalla normativa vigente, alla quale le parti fanno esplicito rinvio anche per quanto concerne il regime giuridico ed il trattamento economico degli istituti in essa disciplinati.

Articolo 9

1. Il contratto è risolto nei seguenti casi:

a) violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4;

b) qualora ricorrano motivi di giusta causa, con riferimento all' articolo 8, comma 7 dello Statuto di ARPEA;

c) violazione di disposizioni unionali, statali e regionali, con riferimento all'articolo 8, comma 7 dello Statuto dell'ARPEA;

d) valutazione negativa dei risultati annuali conseguiti, con riferimento all'articolo 8, commi 6 e 7 dello Statuto dell'ARPEA;

e) per ragioni connesse a scelte dell'Amministrazione regionale che comportino una ridefinizione delle attività dell'organismo pagatore regionale;

f) a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del direttore, di gravità tale da determinare il venir meno del rapporto fiduciario in base al quale è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;

g) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina;

- h) quando siano sopravvenute cause di inconferibilità e/o di incompatibilità all'incarico di cui al d.lgs.39/2013 ed alla normativa vigente;
- i) nel caso di intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;
- l) quando sia stato successivamente accertato il superamento del tetto massimo delle somme annue percepite così come esplicitamente indicate all'articolo 13 del d.l.66/2014, convertito con legge 89/2014;
- m) negli altri casi previsti da leggi statali e da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali.

2. Il direttore si obbliga a rispettare e far rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia, approvato ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs.n.165/2001. La violazione degli obblighi previsti dal codice comporterà, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, la risoluzione del contratto.

3. La risoluzione anticipata può essere disposta anche a seguito di richiesta da parte del direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto

delle esigenze di servizio, le cui modalità verranno assunte con apposito provvedimento.

4. In caso di decesso del direttore, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'importo del trattamento economico spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 del codice civile.

5. Il direttore si obbliga a rispettare quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del d.lgs.165/2001 circa il divieto di svolgere per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, sia per naturale scadenza del termine contrattuale, sia per cessazione anticipata a qualunque titolo intervenuta, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta in virtù dei poteri autoritativi esercitati per conto di ARPEA a seguito dell'incarico ricevuto.

Articolo 10

1. I dati personali forniti dal direttore a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

2.I dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e cartacee ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali connesse alla stipulazione del presente contratto.

3.L'acquisizione dei dati e del relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento a stipulare il contratto.

4.Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. I dati raccolti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

5.Il direttore potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché

l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO) all'indirizzo e-mail dpo@regione.piemonte.it o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (garante per la protezione dei dati personali): garante@gpdp.it.

Articolo 11

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione di tale contratto sono a totale carico del bilancio dell'ARPEA, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto.

Articolo 12

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del codice civile e, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Articolo 13

1. Il Foro competente è quello di Torino

Articolo 14

1. Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25 dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino, il

Per la Regione Piemonte

.....

Il/La sig./sig.ra

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma del Codice civile, il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2,3,4,5,8 e 9 del presente contratto.

Il/La sig./sig.ra

